

Nella procedura n. 1950/2019 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA**

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1950/2019

tra

(avv. MUNARI LORENZO)

ATTORE

e

(avv. DALL'AGLIO GIULIA)

CONVENUTO

Oggi 24/06/2020, il Giudice, visto l'articolo 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020 nonché il Protocollo stipulato da Tribunale e COA di Reggio Emilia il 6/5/2020, dà atto:

- che l'udienza fissata per la data odierna è svolta mediante deposito di note scritte ad opera delle parti, con le modalità e nei termini indicati da questo giudice con il decreto con cui è stata disposta la trattazione scritta;
- che le parti hanno effettivamente depositato le note scritte, con le quali hanno illustrato le conclusioni finali già in precedenza rassegnate;
- che il presente provvedimento è adottato *ex art. 281 sexies c.p.c.* a definizione del procedimento.

Il Giudice

dott. Gianluigi Morlini



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **1950/2019**

promossa da:

(avv. MUNARI LORENZO)

PARTE ATTRICE

contro

(avv. DALL'AGLIO GIULIA)

PARTE CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.

**FATTO**

Promuovendo la presente controversia, ha esposto che nel 1994 si era unito in matrimonio a ; che nel corso del matrimonio, il 12/3/1996 la moglie aveva dato alla luce un bambino, chiamato e indicato allo stato civile come figlio della coppia; che nel 1999 la coppia si era separata; che 21 anni dopo il matrimonio, con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1410/2005, era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio stesso, ed il convolava a nuove nozze con altra persona; che successivamente, era venuto a sapere che durante la vita

matrimoniale la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale; che pertanto aveva promosso una causa di disconoscimento di paternità; che nel corso di tale causa era stata disposta una CTU, la quale aveva concluso nel senso della incompatibilità genetica tra                      ed il figlio; che tuttavia la causa era stata definita con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 860/2017, tramite una pronuncia in rito di inammissibilità, essendo la domanda stata proposta senza il rispetto dei termini decadenziali previsti dall'articolo 244 c.c.

Ciò posto,                      , con un atto introduttivo particolarmente schematico consistente in 26 righe di ricostruzione in fatto ed in diritto della controversia, ha evocato in giudizio la *ex* moglie                      , per ottenerne la condanna a risarcire il danno non patrimoniale e di natura endofamiliare, quantificato in € 150.000, sofferto a seguito della scoperta di non essere il padre biologico di                      ed in ragione del fatto che la moglie aveva *“celato all'istante che la propria gravidanza e la nascita del figlio era dovuta ad un rapporto con un altro uomo”* (pag. 1 citazione).

Costituendosi in giudizio, ha resistito                      , eccependo in rito che la domanda risarcitoria doveva ritenersi preclusa a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di disconoscimento di paternità, con la conseguenza che l'attore doveva ritenersi a tutti gli effetti padre di                      ; deducendo nel merito sia che era sempre stata convinta della effettiva paternità dell'*ex* marito rispetto al figlio, e che comunque difettavano nel caso di specie i comportamenti ingiuriosi, offensivi ed aggressivi necessari per potere configurare la risarcibilità del danno endofamiliare; argomentando poi sempre nel merito che non vi era prova del nesso causale tra il dedotto stato depressivo e la presunta mancata paternità; eccependo infine la prescrizione del diritto risarcitorio azionato, per il decorso del termine quinquennale previsto dall'articolo 2947 c.c.

La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza dare luogo alle prove testimoniali ed alle CTU richieste dalle parti.

In particolare, fissata una prima udienza di discussione orale con precedente termine per note scritte, è stato disposto rinvio per la cosiddetta emergenza Covid-19, e successivamente la causa è

poi stata decisa a seguito di trattazione scritta *ex art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 83/2020* con la presente sentenza *ex articolo 281 sexies c.p.c.*

## **DIRITTO**

a) E' noto che già da qualche anno la giurisprudenza ha ritenuto la configurabilità degli illeciti endofamiliari, che si hanno allorquando i comportamenti tenuti sono illeciti solo perché commessi da persone legate da vincoli famigliari, mentre non lo sarebbero nel caso di commissione da parte di persone non legate da tali vincoli.

In particolare, è stato spiegato che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio, quali quelli previsti dall'articolo 143 c.c. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà (i primi tre estesi alle unioni civili dall'art. 1 comma 11 L. n. 76/2016), hanno natura giuridica vera e propria.

Pertanto, viene superata la tesi per cui la violazione dei doveri coniugali è sanzionabile solo con i rimedi tipici del diritto di famiglia (ad esempio, articoli 129 *bis*, 151, 156, 342 *ter* c.c.; 709 *ter* c.p.c.; 570 c.p.; 12 *sexies* L. n. 898/1970): dalla natura giuridica degli obblighi suddetti discende infatti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare quindi luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento (cfr. *ex pluribus* Cass. n. 4470/2018, Cass. n. 8862/2012, Cass. n. 610/2012, Cass. n. 18853/2011, Cass. n. 17193/2011, Cass. n. 15557/2008, Cass. n. 13431/2008, Cass. n. 9801/2005).

La giurisprudenza ha però precisato che il risarcimento di tale danno può essere effettuato solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e la violazione sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva.

Coerentemente con tale assunto e con specifico riferimento al danno non patrimoniale da adulterio, anche recentissimamente la Suprema Corte ne ha sancito la risarcibilità, alla condizione però dell'avvenuta lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e sempre purché la lesione superi la soglia della tollerabilità (Cass. n. 6598/2019; in termini anche Cass. n. 8862/2012).

Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che, nel pur estremamente schematico atto introduttivo, l'attore ha effettivamente dedotto l'esistenza di un comportamento della *ex* moglie astrattamente idoneo ad essere qualificato come fonte di danno endofamiliare, ed in particolare quello di avere *“celato all'istante che la propria gravidanza e la nascita del figlio era dovuta ad un rapporto con un altro uomo”* (pag. 1 citazione).

In sostanza, il comportamento violativo di un diritto fondamentale della persona e la sua incisione con particolare gravità, vengono ricondotti non già alla mera e semplice violazione del dovere di fedeltà e quindi alla esistenza di una relazione extraconiugale, ciò che sarebbe rilevante *ex* articolo 143 c.c. nell'ambito del diritto di famiglia, ma non potrebbe di per sé fondare una domanda di risarcimento del danno *ex* art. 2059 c.c. in assenza di modalità insultante ed ingiuriosa; ma vengono correttamente ricondotti alla diversa e distinta situazione di nascondere al marito che la gravidanza era dovuta ad rapporto con un altro uomo.

La consapevolezza quindi, da parte della convenuta, che la propria gravidanza era dovuta alla relazione extraconiugale, diventa un elemento costitutivo della domanda risarcitoria posta in essere dall'attore; né potrebbe essere diversamente, proprio perché, come detto, la mera relazione extraconiugale non è di per sé idonea a fondare la domanda risarcitoria.

Pertanto, spettava all'attore, se del caso anche in via presuntiva, dare prova di quanto dedotto in ordine a tale consapevolezza, atteso che la convenuta ha recisamente negato detta consapevolezza, ed anzi ha affermato che *“era convinta all'epoca della CTU biologica della paternità dell'attore”* (pag. 5 comparsa di risposta).

Tuttavia, pur se onerato di tale onere probatorio *ex* articolo 2697 c.c., l'attore non ha fornito alcun elemento che possa far ritenere provato, o quantomeno lumeggiato da un principio di prova, l'esistenza in capo alla convenuta di tale consapevolezza.

Tanto basta al rigetto della domanda attorea, rimanendo assorbite tutte le ulteriori difese della convenuta, ivi compresa quella relativa alla prescrizione ed alla mancanza del nesso causale tra il dedotto stato depressivo e la mancata paternità.

b) Nonostante la soccombenza attorea, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ragioni integrate dall'effettiva eccezionalità e singolarità del caso sottoposto all'esame di questo giudice, e dell'opportunità di non penalizzare chi, solo vent'anni dopo la nascita dalla nascita, è venuto a conoscenza di non essere padre biologico di colui che aveva sempre considerato proprio figlio.

Ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 196/2003, si dispone che, in caso di diffusione della sentenza, vadano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di una o più parti.

**P.Q.M.**

**il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica**

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 24/6/2020

**Il Giudice**  
**Dott. Gianluigi Morlini**